



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di martedì 19 gennaio 2016

IMPOSTE SUL REDDITO

[Per i forfetari attenzione alla mera continuazione: le ipotesi](#)

di Leonardo Pietrobon

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Superammortamenti: periodo agevolato e decorrenza](#)

di Fabio Garrini

IVA

[Ambito soggettivo del regime IVA speciale delle agenzie di viaggio](#)

di Marco Peirolo

CONTENZIOSO

[Iscrizione di ipoteca nulla senza il preavviso al contribuente](#)

di Luigi Ferrajoli

DIRITTO SOCIETARIO

[Al via le "società benefit", in breve "SB"](#)

di Davide De Giorgi

BACHECA

[Il regime Iva speciale per i produttori agricoli](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

IMPOSTE SUL REDDITO

Per i forfetari attenzione alla mera continuazione: le ipotesi

di Leonardo Pietrobon

Salvo le ipotesi di sussistenza delle condizioni di preclusione, **il regime forfetario**, anche alla luce delle modifiche di cui alla L. n. 208/2015 – Legge di Stabilità 2016 – **non si nega a nessuno**. Questa affermazione deve essere coordinata con le due possibili aliquote di imposta sostitutiva previste per il regime in commento, quali:

- **l'aliquota del 15%;**
- **l'aliquota ridotta del 5%, per i c.d. forfetari start up.**

Con riferimento a tali ultimi contribuenti, come già messo in evidenza in un [precedente intervento](#), **l'accesso all'aliquota ridotta è subordinata alla sussistenza di alcune condizioni** di cui al comma 65 dell'articolo 1 L. n. 190/2014 come modificato dalla L. n. 208/2015, quali:

1. i contribuenti **non devono aver esercitato nei tre anni precedenti** altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
2. la circostanza che **la nuova attività non costituiscia, in nessun modo, mera prosecuzione di altra** attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
3. i contribuenti che **proseguono un'attività svolta in precedenza da un altro soggetto** a condizione che i ricavi o compensi derivanti, realizzati nel periodo d'imposta precedente, siano di **ammontare non superiore** alla soglia da rispettare per applicare il regime forfettario.

La situazione alla quale prestare estrema attenzione è rappresentata sicuramente dall'ipotesi di cui al punto 2 che precede, ossia la circostanza che la nuova attività non sia una mera continuazione di attività svolta in precedenza sotto altra veste.

Al fine di **individuare la sussistenza o meno di tale condizione** e, quindi, stabilire la possibilità di accesso o meno al regime forfetario start up pare utile richiamare e poter applicare i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la **C.M. n. 17/E/2012 e la C.M. n. 8/E/2001**.

In particolare, con i citati documenti di prassi viene stabilito che il carattere di "mera prosecuzione" di altra attività precedentemente svolta si desume dalle seguenti circostanze:

- **l'attività nuova e quella svolta in precedenza presentano il medesimo contenuto economico;**

- le attività si fondano sulla stessa organizzazione dei mezzi necessari al loro svolgimento.

Di conseguenza, qualora sussista **identità di contenuti e di mezzi** alla base dell'esercizio, rispettivamente, della precedente e della nuova attività, **risulta precluso l'accesso al regime in commento**, ossia all'applicazione **dell'imposta sostitutiva del 5%**. Rimane **comunque applicabile**, al sussistere delle specifiche condizioni di accesso, **l'aliquota del 15%** prevista sempre per il regime forfetario.

Inoltre, rappresenta **mera prosecuzione dell'attività** esercitata in precedenza “*quell'attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell'attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti*”.

La già citata **C.M. 17/E/2012** afferma che non integrano la “mera prosecuzione”:

- **forme di lavoro precario** come, ad esempio, i **contratti di collaborazione coordinata** e continuativa o quelli di **lavoro a tempo determinato** che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale. Per esigenze di certezza e di semplificazione è stato ritenuto che tale condizione di marginalità sussista tutte le volte che l'attività di lavoro dipendente a tempo determinato o l'attività di collaborazione coordinata e continuativa sia stata svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio antecedente l'inizio dell'attività;
- la circostanza di aver svolto, nell'anno precedente, **prestazioni occasionali purché** le stesse siano **produttive di redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67 D.P.R. n. 917/86**.

Non osta all'applicazione del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile da parte di **un'impresa familiare la circostanza che un collaboratore** alla stessa **abbia svolto**, nel triennio precedente, **un'attività d'impresa** o di lavoro autonomo, oppure che **l'attività svolta dall'impresa familiare sia la continuazione di quella precedentemente svolta dal collaboratore familiare**

L'Agenzia, con il **provvedimento 22.12.2011 n. 185820** ha stabilito che il requisito secondo cui l'attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta **non opera se il contribuente dimostra di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà**. Nella C.M. 17/E/2012 l'Agenzia ha, ad esempio, ritenuto che un ingegnere idraulico lavoratore dipendente che abbia perso il lavoro o sia stato collocato in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà possa senz'altro avvalersi del regime agevolato, anche se esercita la stessa attività di ingegnere idraulico sotto forma di lavoro autonomo.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Superammortamenti: periodo agevolato e decorrenza

di Fabio Garrini

Nella Legge di stabilità 2016 – L. 208/15 – è stato introdotto un provvedimento che ha lo scopo di **incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi** attraverso un incremento del valore fiscale del bene, beneficiabile tramite i relativi ammortamenti, se il bene è acquisito in proprietà, ovvero tramite i canoni di competenza, se il bene viene acquisito tramite leasing.

Periodo agevolato

Nel comma 91 viene fissata una finestra temporale entro la quale occorre realizzare l'investimento: l'agevolazione compete per i beni acquisiti nell'intervallo temporale che va **dal 15.10.2015 al 31.12.2016**. Si tratta quindi di una disposizione “a termine” salvo eventuali proroghe che potranno essere adottate in futuro. Per quanto riguarda il momento in cui un l'investimento può considerarsi realizzato, basandosi sui contributi offerti dall'Agenzia delle entrate nelle passate agevolazioni “Tremonti” e che si ipotizza di poter applicare anche in questo caso, va evidenziato che:

- per i beni acquisiti in **proprietà**, a norma dell'art. 109 c. 2 lett. a) TUIR, si deve aver riguardo alla data di consegna o spedizione, tenendo conto che eventuali clausole che differiscono il passaggio della proprietà (consegna in prova o in conto visione) determinano anche il differimento del momento in cui è fruibile l'agevolazione. Questo vale ad eccezione delle clausole di riserva della proprietà e delle locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti che ai fini fiscali sono irrilevanti;
- per i beni acquisiti mediante contratto di **appalto**, la rilevanza si avrà solo con l'ultimazione della prestazione (con conseguente differimento del momento in cui l'investimento può considerarsi realizzato). Occorre quindi prestare attenzione a impianti, macchinari, ecc. che saranno realizzati tramite appalto e la cui consegna è programmata al termine del 2016: un eventuale ritardo nella consegna potrebbe far perdere del tutto l'agevolazione. Discorso parzialmente diverso riguarda gli appalti ove sono previsti degli Stati di Avanzamento dei Lavori: quando avviene la liquidazione di un **SAL con accettazione irrevocabile** da parte del committente (di fatto non frequentissimo), per tale frazione l'investimento si può considerare realizzato e, quindi, quella è la data da prendere a riferimento. Se tale interpretazione sarà confermata, questo potrebbe in alcuni casi giovare al contribuente (in caso di appalti per la costruzione di impianti che saranno consegnati dopo il 31.12.2016, rilevano comunque

ai fini dell'agevolazione i SAL consegnati prima), in altri potrebbe trasformarsi in un aspetto negativo (per appalti completati, ad esempio, nel 2016, non rileveranno i SAL liquidati prima del 15.10.2015).

- per i beni in **leasing**, invece, si deve aver riguardo alla data in cui il bene è consegnato all'utilizzatore (risultante dal verbale di consegna).

Da notare poi che, a prescindere dal momento di rilevanza dell'investimento, i beni strumentali risultano ammortizzabili dalla loro **entrata in funzione**, quindi il bonus sarà computabile solo nel momento in cui l'investimento sarà effettivamente utilizzato nell'attività produttiva.

Decorrenza

Mentre viene definita la finestra temporale per l'applicazione dell'agevolazione, **la norma non stabilisce una decorrenza**, ossia non afferma quando sarà effettivamente computabile il beneficio. In altre parole, il bene acquistato a novembre 2015 è sicuramente agevolabile, ma la quota incrementale a titolo di super ammortamento potrà essere applicata anche sulla quota di ammortamento 2015 o solo sulle quote stanziate a conto economico a partire dal 2016? **A favore della decorrenza 2015** constano due osservazioni:

- prima di tutto va notato che il c. 94 stabilisce **l'irrilevanza di tale previsione per il calcolo sia dell'acconto** 2016, che di quello 2015, nel senso che tali acconti vanno calcolati come se l'agevolazione non esistesse: se il Legislatore ha introdotto una previsione riguardante l'acconto 2015, significa che il beneficio dovrà trovare applicazione a saldo, evidentemente, già sul 2015.
- Inoltre va osservato come nella **relazione tecnica** al provvedimento si preveda un impatto anche sul 2015 in termini di minor gettito, quindi confermando che la quota maggiorata di ammortamento potrà essere computata già sulla quota 2015.

Medesime considerazioni, ovviamente, valgono per la quota di leasing di competenza del 2015.

IVA

Ambito soggettivo del regime IVA speciale delle agenzie di viaggio

di Marco Peirolo

Le agenzie di viaggio e turismo applicano il regime IVA speciale previsto dall'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 per l'organizzazione e la vendita **in proprio o tramite mandatari con rappresentanza** di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi verso il pagamento di un corrispettivo unitario.

Lo stesso regime si applica, in linea con l'art. 306, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE, agli **organizzatori di giri turistici**, intendendosi per tali i soggetti in qualsiasi forma strutturati (associazioni, enti pubblici o privati, ecc.) che pongono in essere e mettono a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici, **anche se realizzati nell'arco della stessa giornata** (escursioni, visite alla città e simili), svolgendo quindi attività equiparabili a quelle delle agenzie di viaggio vere e proprie, ai fini della disciplina tributaria applicabile.

Il particolare regime di determinazione del tributo non si applica, invece, alle agenzie di viaggio che svolgono attività di **mera intermediazione** nei confronti dei clienti, cioè che agiscono **in nome e per conto dei viaggiatori**, rendendosi applicabile in tale ipotesi l'ordinario criterio di determinazione dell'imposta fondato sul sistema detrattivo "imposta da imposta". In tale categoria di operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, le prenotazioni di alberghi, le prenotazioni di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla vidimazione dei passaporti e similari.

Analogamente, lo stesso regime speciale non si applica ai servizi effettuati direttamente dagli organizzatori avvalendosi delle **proprie strutture aziendali** (alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto, ecc.), ma solo a quelli resi da terzi. Oltre, infatti, al fatto che le prestazioni rese siano plurime, le stesse devono essere necessariamente **acquistate presso terzi** (art. 306, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE). Il regime speciale, quindi, non si estende ai servizi forniti in proprio dall'agenzia, **anche ove accessori** al servizio turistico venduto (Corte di giustizia, 26 ottobre 2012, causa C-557/11).

Dalla formulazione onnicomprensiva adottata dal legislatore ("pacchetto turistico") e dal chiaro tenore letterale della norma si ricava che il regime speciale non è applicabile alle ipotesi in cui l'attività espletata dall'agenzia si riduca ad una **prestazione singola**, come il semplice trasporto o la fornitura del solo alloggio o l'esecuzione di un solo servizio turistico. Tale conclusione è stata confermata dalla Corte di giustizia nella sentenza di cui alla causa C-220/11 del 1° marzo 2012, negando l'applicazione del regime speciale se l'impresa si limita a fornire esclusivamente il trasporto di passeggeri, con esclusione di qualsiasi altro servizio turistico.

I “**servizi singoli**” (es. camere d’albergo o posti volo) possono, tuttavia, beneficiare del regime speciale se resi da altri soggetti ed **acquisiti nella disponibilità** dell’agenzia anteriormente alla specifica richiesta del viaggiatore (art. 74-ter, comma 5-bis, del D.P.R. n. 633/1972 e art. 1, comma 3, del D.M. n. 340/1999); dovendosi trattare di servizi acquisiti nella disponibilità dell’agenzia, è sufficiente che quest’ultima, in qualsiasi momento, possa disporne **in via esclusiva e senza autorizzazione**.

Nella citata sentenza, di cui alla causa C-220/11, la Corte UE non si è pronunciata sull’ulteriore questione sollevata dal giudice del rinvio, nella specie se il regime speciale sia applicabile ai **pacchetti turistici venduti a soggetti diversi dai viaggiatori**.

Accade, infatti, con una certa frequenza che i viaggi “tutto compreso” siano **venduti ad altre agenzie di viaggio o ad altri soggetti IVA** per essere utilizzati nell’ambito della propria attività o come premio per i propri collaboratori o per la propria forza vendita.

La normativa italiana (art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 e D.M. 30 luglio 1999, n. 340), al pari di quella unionale, subordina l’applicazione del regime speciale alla **qualifica soggettiva del destinatario**; nel richiedere che quest’ultimo sia un **viaggiatore**, sembrerebbe, pertanto, che il regime speciale non sia applicabile negli stadi anteriori alla vendita “al consumo”.

Ad una diversa conclusione è, invece, giunta la Corte di giustizia, la quale, nelle cause riunite C-236/11, C-189/11, C-193/11, C-269/11, C-293/11, C-269/11, C-309/11 e C-450/11 del 26 settembre 2013, ha respinto le censure della Commissione europea nei confronti, rispettivamente, di Italia, Spagna, Polonia, Repubblica ceca, Grecia, Francia, Finlandia e Portogallo, privilegiando l’**applicazione in chiave esclusivamente oggettiva** del regime speciale previsto per le agenzie di viaggio.

L’indicazione offerta dai giudici europei, in base alla quale occorre avere riguardo alla **natura della prestazione resa e non alla qualifica del destinatario della stessa**, si giustifica alla luce degli obiettivi delle disposizioni che regolano il regime speciale a livello unionale: la particolare disciplina prevista per le agenzie di viaggio è, infatti, diretta a **semplificare** le modalità di recupero, in detrazione o a rimborso, dell’imposta versata sui servizi acquistati nei vari Paesi, garantendo, al tempo stesso, che ciascun servizio sia tassato nel **luogo in cui si realizza il consumo finale**.

Con questo approccio, che conferma la legittimità della normativa italiana in materia, risulta pertanto confermato che il regime speciale si estende anche agli stadi anteriori alla vendita “al consumo”.

CONTENZIOSO

Iscrizione di ipoteca nulla senza il preavviso al contribuente

di Luigi Ferrajoli

Con la recente ordinanza n. 25698 depositata in data 21.12.2015, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema relativo alla legittimità **dell'iscrizione ipotecaria** su beni immobili conferiti in fondo patrimoniale.

In particolare, nel caso in esame Equitalia aveva sottoposto ad ipoteca immobiliare **dei beni costituiti in fondo patrimoniale**, per debiti relativi a cartelle notificate dal soggetto costituente il fondo.

Il ricorso proposto dal contribuente sortiva **effetto favorevole in primo grado**, all'esito di cui Equitalia proponeva impugnazione avanti la Commissione Tributaria Regionale.

Nel giudizio di appello, **la CTR rigettava l'appello principale** proposto dall'Agenzia, accogliendo viceversa l'appello incidentale.

In sostanza, la Commissione Regionale osservava **che i beni conferiti nel fondo patrimoniale sono sottratti all'esecuzione forzata di debiti** non contratti per il soddisfacimento dei bisogni familiari, ai sensi dell'art.170 c.c., a maggior ragione in presenza di figli minori.

Peraltro, **i debiti tributari si presentavano assolutamente scollegati dai beni o diritti oggetto del fondo patrimoniale** e, per tale ragione, il Fisco non poteva aggredire i medesimi stante la diversa relazione intercorrente tra *"il fatto generatore delle obbligazioni ed i bisogni della famiglia"*.

Infine, a parere della Commissione Tributaria Regionale, non vi era **neppure stata valida iscrizione ipotecaria sui beni in parola, difettando la previa notifica di intimazione di pagamento** prevista dall'art. 50, co. 2, del D.P.R. n. 602/73.

A seguito di ricorso per Cassazione, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare nuovamente che il provvedimento **di iscrizione di ipoteca su immobili appartiene alla giurisdizione del Giudice tributario**, richiamando precedente statuizione delle Sezioni Unite (n.641/15). A tale proposito, le Sezioni Unite hanno infatti elaborato il principio per cui *"le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili, cui l'Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall'ipoteca abbiano natura tributaria"*.

Il fatto che i beni siano destinati a fondo patrimoniale non muta, infatti, la natura eminentemente fiscale dei crediti garantiti da ipoteca.

Inoltre, secondo il Giudice di **legittimità l'iscrizione ipotecaria non è un atto dell'espropriazione forzata**, bensì deve essere riferita ad una “*procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria*”.

Sulla base di questa impostazione, **l'iscrizione** medesima può dunque ben essere effettuata **senza che sia necessario provvedere alla notificazione dell'intimazione prevista dall'art. 50, co. 2, del D.P.R. n. 602/73** (ipotesi prevista nel caso in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento).

La Corte, sul punto, facendo riferimento ad altra pronuncia resa dalle Sezioni Unite (n. 19667/14), ha evidenziato che l'Amministrazione finanziaria, prima di **procedere ad iscrivere ipoteca su beni immobili ha l'onere di comunicare al contribuente che si provvederà in tal senso**, con concessione di termine (che può essere individuato in trenta giorni, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel nostro ordinamento giuridico) per poter presentare opportune osservazioni o provvedere al pagamento dovuto.

In **mancanza di attivazione di tale contraddittorio**, di natura endoprocedimentale, **l'iscrizione ipotecaria deve ritenersi nulla**, per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, secondo quanto stabilito dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

A tale riguardo le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno rilevato che detto contraddittorio costituisce **un principio fondamentale immanente** nell'ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa.

In ogni caso, **l'iscrizione manterrà la sua efficacia sino alla dichiarazione giudiziale di illegittimità**, in forza della sua natura reale, salvo la responsabilità dell'amministrazione ai fini dell'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di specie, Equitalia aveva provveduto ad iscrivere ipoteca senza attivare il procedimento testé descritto, pertanto la Corte di Cassazione ne ha rilevato l'illegittimità.

DIRITTO SOCIETARIO

Al via le “società benefit”, in breve “SB”

di Davide De Giorgi

Con l'approvazione della c.d. **Legge di stabilità 2016** (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) il Legislatore nazionale ha introdotto anche nel nostro ordinamento la c.d. **“società benefit”**.

Tali società si caratterizzano in quanto, nell'esercizio dell'attività economica, **oltre allo scopo di dividerne gli utili**, perseguono **una o più finalità di beneficio comune, operando** in modo **responsabile, sostenibile e trasparente** nei confronti di **persone, comunità, territori e ambiente**, beni ed **attività culturali** e sociali, enti e associazioni ed **altri portatori di interesse**.

Dal **1 gennaio 2016** dunque, viene consentita anche nel nostro ordinamento la diffusione di quelle **società** che nell'esercizio della loro attività economica abbiano **anche l'obiettivo di migliorare l'ambiente naturale e sociale** nel quale operano, utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive.

Tali **finalità, indicate specificatamente** nell'ambito delle attività dell'**oggetto sociale**, devono essere perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e, dall'altro, l'effettivo perseguitamento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei suddetti ambiti. Le finalità **“benefit”** possono essere **perseguite** da ciascuna delle **società** di cui al **libro V, titoli V e VI**, del **codice civile**, nel rispetto della relativa disciplina.

L'art. 1, comma 378, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, contiene alcune **definizioni**, di seguito riportate:

1. **“beneficio comune”**: il perseguitamento, nell'esercizio dell'attività economica delle società *benefit*, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;
2. **“altri portatori di interesse”**: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;
3. **“standard di valutazione esterno”**: modalità e criteri di cui all'allegato 4, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società *benefit* in termini di beneficio comune;
4. **“aree di valutazione”**: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

Come previsto dai commi successivi, le **società diverse** dalle società *benefit*, qualora **intendano**

perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo, e a registrare tali modifiche nel registro delle imprese. Le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 c.c..

Per la **società benefit** che abbia indicato nell'atto costitutivo o nello statuto le finalità di beneficio comune che intende perseguire è riconosciuta la facoltà di introdurre, **accanto alla denominazione sociale**, le parole: "società *benefit*" o l'**abbreviazione**: "**SB**", e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

Dal punto di vista dei **doveri** e delle **responsabilità** poste in capo agli **amministratori** viene previsto un dovere di amministrazione "bilanciato" in modo da considerare equamente l'interesse dei soci, l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un effetto e il perseguimento delle finalità di beneficio comune, e a tale scopo, la SB deve individuare il **soggetto** o i soggetti **responsabili** a cui affidare funzioni e compiti voltati al perseguimento del beneficio comune.

In caso di inadempimento degli obblighi di "bilanciamento", per espressa previsione, si applica quanto disposto dal civilisticamente in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

In tema di **trasparenza** dell'operato della società *benefit*, viene previsto che:

1. la "**SB**" che è tenuta a **redigere annualmente** una **relazione** concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: la **descrizione degli obiettivi specifici**, delle **modalità** e delle **azioni** attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
2. la **valutazione dell'impatto generato** utilizzando uno *standard* di valutazione esterno e che comprende specifiche aree di valutazione;
3. una **specifica sezione dedicata** alla descrizione dei **nuovi obiettivi** che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La **relazione annuale** è **pubblicata** nel **sito internet** della società, consentendo che, a tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possano essere omessi.

Infine, il Legislatore affida all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di vigilare sull'operato delle società *benefit* e in particolare nei confronti di quelle che, senza giustificato motivo e in modo reiterato, non perseguano le finalità di beneficio comune. Nei confronti di tali società infatti, **possono esser applicate** le disposizioni vigenti in materia di **pubblicità ingannevole** (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145) e le disposizioni del codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), tra le quali quelle in materia di **pratiche commerciali sleali**.

BACHECA

Il regime Iva speciale per i produttori agricoli di Euroconference Centro Studi Tributari

Il comparto agricolo, data la sua particolarità, gode di un regime Iva speciale creato ad hoc dal legislatore. [Il presente seminario](#) si pone come obiettivo quello di chiarire il funzionamento di tale regime sviscerandone i vari aspetti applicativi sia con riferimento alle operazioni dirette al mercato interno che verso l'estero. L'analisi prevede altresì un continuo confronto con il regime Iva ordinario comprese le conseguenze che possono verificarsi in caso di passaggio da un regime all'altro, una disamina specifica per quanto riguarda la cooperative nonché alcuni particolari settori. Il tutto condotto da un esperto affermato quale è Francesco Preziosi.

PROGRAMMA

L'origine del regime speciale

Il presupposto soggettivo

Il presupposto oggettivo

La detrazione forfetizzata

L'applicazione delle percentuali di compensazione

La norma antielusiva

Le imprese miste

Le prestazioni di servizi

Il regime di esonero

L'Iva applicata alle cooperative

- i conferimenti alle cooperative
- il momento impositivo dei conferimenti

I rapporti con l'estero

- le esportazioni dei prodotti agricoli
- l'IVA teorica

Le scelte di regime

- l'opzione per il regime normale
- i passaggi di regime

L'Iva applicata a settori specifici

- le attività agricole connesse
- l'agriturismo
- le fattorie didattiche
- le coltivazioni per conto terzi
- la soccida

SEDI E DATE

Alessandria 24/02/2016

Bologna 11/02/2016

Firenze 19/02/2016

Milano 25/02/2016

Padova 18/02/2016

Pesaro 12/02/2016

Roma 10/02/2016

Torino 23/02/2016

Trento 17/02/2016

CORPO DOCENTE

Francesco Preziosi

Dottore Commercialista